



Cassa delle Ammende

L.go Luigi Daga, n°.2 - 00164 - Roma
 Segreteria Generale
 tel. 06.66591247
 C.F. 97075990586
 cassa.ammende.dap@giustizia.it
 cassa.ammende.dap@giustiziacert.it

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Titolo del progetto	Programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 negli Istituti Penitenziari
Responsabile di Progetto/Beneficiario	Dott.ssa Maria Carla Midena- REGIONE VENETO- Direzione Servizi sociali - U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale
Obiettivo	Progetto in adesione all'invito a presentare proposte progettuali concernenti il programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli Istituti penitenziari.
Durata	12 mesi
Importo finanziato dalla Cassa delle Ammende	€ 475000



Indice

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI	3
ART. 2 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ	4
ART. 3 - OBIETTIVI ED ATTIVITÀ DEL PROGETTO	6
ART. 4 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 136/2010 E PAGAMENTI.....	6
ART. 5 – ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE.....	6
ART. 6 – CONDIZIONI DI VERSAMENTO DELLA SOVVENZIONE	7
ART. 7 – SANZIONI E REVOCHE.....	7
ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA.....	8
ART. 9 – FORO COMPETENTE	8
ART. 10 – CONFLITTO D’INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ.....	8
ART. 11 – PROPRIETÀ ED USO DEI RISULTATI.....	9
ART. 12 – RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO	9
ART. 13 – ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE	9



Il Presidente della Cassa delle Ammende Gherardo Colombo, legale rappresentante della Cassa delle Ammende (di seguito denominata Cassa)

E

Il Beneficiario del finanziamento (di seguito denominato "Beneficiario") Responsabile del progetto: **Dott.ssa Maria Carla Midenà**;

Ente proponente: **REGIONE VENETO - Direzione Servizi sociali - U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale**;

Codice Fiscale dell'Ente proponente: **80007580279**;

Responsabile del controllo: **Dott. Massimo Garofalo**;

VISTO l'art. 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle Ammende;

VISTO l'art. 2 del D.P.C.M. del 10 aprile 2017, n. 102, recante lo Statuto della Cassa delle Ammende;

VISTO il regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Cassa delle Ammende;

VISTO l'invito a presentare proposte progettuali concernenti il programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli Istituti penitenziari, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa in data 06/04/2020;

VISTA la domanda di finanziamento concernente la proposta progettuale, presentata dall'Ente proponente in data 20/04/2020, nonché la nota di rimodulazione del piano finanziario, inviata in data 30/04/2020 dallo stesso Ente;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa del 8 maggio 2020, recante l'approvazione dell'iniziativa in argomento, per un ammontare complessivo pari ad **€ 475000 (QUATTROCENTOSETTANTACINQUEMILA/00)**;

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI

1.1 La Convenzione ha per oggetto la realizzazione del progetto e l'importo progettuale finanziato dalla Cassa è pari ad **€ 475000 (QUATTROCENTOSETTANTACINQUEMILA/00)**.

1.2 Il progetto ha la durata di mesi 12 a decorrere dalla data di ricezione della convenzione debitamente sottoscritta dalle parti.

1.3 La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di chiusura del progetto.

1.4 Potrà essere concessa una proroga alla data di conclusione del progetto, a seguito di motivata richiesta da parte del Beneficiario. Le richieste di proroga dovranno essere trasmesse alla Cassa entro un congruo termine dalla data di chiusura del progetto, al fine di consentirne la regolare istruttoria e la valutazione ai fini dell'autorizzazione.

1.5 Il Beneficiario si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e delle disposizioni normative applicabili.

1.6 Alla presente Convenzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica¹ e, nei limiti della relativa compatibilità, le vigenti disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

¹ D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., L. 241/90 e ss.mm.ii. e D.lgs. n. 117/17 e ss.mm.ii.



ART. 2 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

2.1 Il Responsabile di progetto:

- a) si impegna ad avviare le attività progettuali sin dalla data indicata nella convenzione di finanziamento sottoscritta dalle parti, assumendo i relativi impegni compatibilmente con le condizioni e le tempistiche di accreditamento delle quote di finanziamento da parte della Cassa;
- b) si impegna a gestire e realizzare tutte le attività nel pieno rispetto di quanto previsto nella convenzione di finanziamento sottoscritta dalle parti e secondo quanto riportato nella documentazione di progetto approvata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, che costituisce parte integrante della presente convenzione;
- c) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto nei tempi indicati nel cronoprogramma ed entro la durata del progetto;
- d) è responsabile della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
- e) è il referente unico della Cassa delle Ammende per tutte le comunicazioni ufficiali;
- f) comunica immediatamente alla Cassa delle Ammende l'eventuale mutamento della figura del Responsabile di progetto, assicurando la trasmissione del relativo atto di nomina;
- g) sottopone alla Cassa delle Ammende, ai fini della necessaria autorizzazione, le eventuali modifiche sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo le relative motivazioni nonché la documentazione di supporto;
- h) comunica immediatamente ogni proposta di variazione delle modalità di esecuzione del progetto, ivi compresa ogni proposta di variazione del cronoprogramma di progetto, ai fini della preventiva approvazione da parte della Cassa delle Ammende;
- i) trasmette, ogni tre mesi, alla Cassa delle Ammende un rapporto sullo stato di realizzazione delle attività di progetto, con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma;
- j) trasmette tramite P.E.C. alla Cassa un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando con firma digitale la documentazione giustificativa delle spese sostenute, alle seguenti scadenze:
 - all'atto della richiesta del saldo del finanziamento di progetto, a seguito dell'avvenuto utilizzo, per un importo non inferiore al 60% dei fondi di progetto, della prima quota dei fondi finanziati;
 - all'atto della conclusione delle attività progettuali nei tempi previsti dal cronoprogramma;dovrà utilizzare, a tal fine, i modelli per la rendicontazione approvati e pubblicati dalla Cassa delle Ammende;
- k) ha l'obbligo di attenersi, per quanto di competenza, alle indicazioni contenute nel vademecum relativo agli obblighi di gestione e rendicontazione dei programmi e dei progetti finanziati, pubblicato nell'apposito spazio web sul sito www.giustizia.it;
- l) ha l'obbligo di far accedere le persone delegate dalla Cassa delle Ammende al controllo sull'attività finanziaria e sulla relativa documentazione;
- m) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e



- dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste;
- n) si impegna a gestire tutte le attività nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato, della normativa in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione e delle normative di settore;
- o) è tenuto a procedere secondo procedure ad evidenza pubblica per l'eventuale scelta del soggetto attuatore di progetto o per la definizione del partenariato di progetto, con particolare riferimento alla partecipazione delle associazioni riconosciute ovvero iscritte fra gli enti ausiliari previsti dall'articolo 115 del D.P.R.309/90, nonché degli enti del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/17, anche attraverso la coprogettazione;
- p) è tenuto a procedere ad affidamenti di forniture, lavori e servizi secondo procedure ad evidenza pubblica, con particolare riferimento al Codice dei Contratti di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, coordinato col D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., nel pieno rispetto della normativa vigente, della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché delle varie normative di settore;
- q) si impegna a provvedere agli adempimenti obbligatori di cui alla Legge n. 190/2012 ed al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., come modificati ed integrati dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016 recante la "Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";
- r) si impegna a rispettare le norme sulla protezione dei dati personali come previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- s) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; la convenzione potrà essere risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del/dei conto/i corrente/i individuato/i per la gestione finanziaria delle attività di progetto, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; ogni modifica dei suddetti dati dovrà essere tempestivamente comunicata alla Cassa delle Ammende;
- t) si impegna a non far gravare sul finanziamento della Cassa delle Ammende i costi per risorse umane e strumentali di cui dispone l'ente che ha presentato la domanda di finanziamento o di cui dispongono eventuali partner ed enti coinvolti, limitando il ricorso all'affidamento esterno ai soli casi di effettiva carenza e comunque previa approvazione della Cassa delle Ammende;
- u) si impegna a far gravare sul finanziamento di progetto unicamente le seguenti voci di spesa:
- costi effettivamente sostenuti e documentati per la presa in carico, il collocamento alloggiativo, per il vitto, per l'igiene personale e la sanificazione degli ambienti, per il sostegno economico e sociale di ciascun soggetto destinatario dell'intervento, fino ad un contributo massimo giornaliero di 20 euro, per ciascun destinatario dell'intervento per un periodo di 6 mesi e, comunque, non oltre il fine pena, nel limite finanziario assegnato per la presente iniziativa (Si fa riferimento alle voci di costo riportate nella sezione "a) Spese per i destinatari" del piano finanziario riportato nella domanda di finanziamento ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende);



- ulteriori spese correlate alla specificità di determinati interventi di reinserimento, opportunamente documentate, richieste e descritte con la presentazione della domanda di finanziamento, preventivamente approvate da parte del Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende (Si fa riferimento alle voci di costo riportate nella sezione “b) Altre tipologie di spesa” del piano finanziario riportato nella domanda di finanziamento ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende);
- v) si impegna a non far gravare sul finanziamento di progetto gli oneri o le voci di spesa che non siano stati preventivamente ed espressamente approvati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende, anche nel caso in cui tali oneri risultino derivanti dalla realizzazione di attività di progetto o allo stesso correlati;
- w) si impegna a garantire l’adeguata pubblicità concernente il finanziamento del programma o progetto da parte della Cassa delle Ammende;
- x) ha l’obbligo di provvedere, all’atto della conclusione del progetto, al versamento delle eventuali disponibilità residue alla Cassa delle Ammende sul conto IBAN IT66H0100003245350200020134 intestato a “20134 DL 269/03 INCASSI E PAGAMENTI TESORERIA CENTRALE”.

2.2 Il Beneficiario assume nei confronti della Cassa l’esclusiva responsabilità per qualsiasi danno, anche all’immagine, causato all’ente e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall’esecuzione del progetto. In ogni caso, il Beneficiario manleverà e terrà indenne la Cassa da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all’esecuzione del progetto.

ART. 3 - OBIETTIVI ED ATTIVITÀ DEL PROGETTO

3.1 Il progetto prevede la realizzazione delle attività descritte nella documentazione di progetto approvata a seguito di relativa delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa; la documentazione di progetto approvata costituisce parte integrante della presente convenzione.

ART. 4 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 136/2010 E PAGAMENTI

4.1 Tutti i pagamenti realizzati con i fondi erogati dalla Cassa delle Ammende devono essere effettuati sul conto corrente o conto di tesoreria identificato come segue:

- Coordinate IBAN: IT 41 V 02008 02017 000100537110
- Intestatario del conto: REGIONE VENETO
- Codice Fiscale dell’Ente: 80007580279

ART. 5 – ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

5.1 Nell’attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- utilizzare la Posta Elettronica Certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con La Cassa;



- gestire e realizzare le attività nel pieno rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, a far data dalla ricezione della convenzione di finanziamento debitamente sottoscritta da tutte le parti, non assumendo impegni senza la necessaria disponibilità finanziaria di fondi.

ART. 6 – CONDIZIONI DI VERSAMENTO DELLA SOVVENZIONE

6.1 Le somme erogate saranno versate sul conto corrente di cui all'art. 4 e devono essere destinate al pagamento delle attività previste nel progetto ammesso al finanziamento.

6.2 L'inosservanza degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento nonché di quelli indicati all'art. 18, comma 3 dello Statuto della Cassa comporta la sospensione del finanziamento da parte del Consiglio di Amministrazione e, nei casi gravi, la revoca.

6.3 La Cassa procede alle seguenti erogazioni di finanziamento:

- a. **prima quota** pari al 70% dell'importo finanziato, erogabile all'atto del perfezionamento della presente convenzione;
- b. **saldo finale** di importo pari alle somme residue ancora da erogare nell'ambito delle attività progettuali ammesse al finanziamento, che sarà erogato conseguentemente all'esito positivo dei controlli effettuati sul rendiconto e sulle correlate relazioni, nonché sulle relazioni trimestrali, come previsto all'art. 2, comma 1, lettere i) e j) della presente convenzione.

ART. 7 – SANZIONI E REVOCHE

7.1 Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione in capo al Responsabile di progetto, la Cassa potrà concedere un termine per consentire allo stesso di porre fine alla violazione ovvero all'inadempimento.

7.2 È fatta salva in ogni caso la facoltà della Cassa di risolvere o comminare la revoca del finanziamento in presenza di gravi inadempimenti agli obblighi assunti dal Beneficiario con la sottoscrizione della presente convenzione nonché di disporre, eventualmente, il recupero delle somme erogate. Il contributo può essere revocato in tutto o in parte, a insindacabile giudizio della Cassa e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive;
- b) inadempimento all'obbligo di esecuzione delle attività, di cui all'art.3, spettanti al Beneficiario;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente convenzione;
- e) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi;
- f) ritardi non autorizzati nell'attuazione del progetto in maniera difforme dalle tempistiche individuate;



- g) irregolarità amministrativo- contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- h) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente convenzione;
- i) in tutti gli altri casi in cui la presente convenzione preveda espressamente la revoca del contributo.

7.3 La revoca è disposta dalla Cassa con le medesime forme dell'assegnazione.

7.4 La convenzione potrà inoltre essere risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui all'art. 4, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

7.5 Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a rimettere nella disponibilità della Cassa la somma in questione nel termine concesso dal competente organo della Cassa.

7.6 Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire alla Cassa potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato.

7.7 La Cassa potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA

81 Tutti i dati contenuti nella presente convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Beneficiario in termini conformi al vigente Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Tutti i dati saranno trattati dalla Cassa esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente convenzione.

82 Il Beneficiario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

83 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione della presente convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

9.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

ART. 10 – CONFLITTO D'INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ

10.1 Il Beneficiario si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ovvero



eliminare ogni rischio di conflitto di interesse o incompatibilità che possa incidere, anche indirettamente, sull'imparzialità e l'obiettività della presente convenzione (interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni personali o familiari, interessi condivisi, ecc.).

10.2 Ogni situazione che costituisce o può costituire un conflitto d'interesse o una condizione di incompatibilità durante l'esecuzione delle attività deve essere immediatamente comunicata alla Cassa. Il Beneficiario deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. La Cassa delle ammende si riserva il diritto di verificare che le misure adottate siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive.

ART. 11 – PROPRIETÀ ED USO DEI RISULTATI

11.1 La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, dei documenti e dei report legati ad esse è attribuita ad entrambe le parti contraenti, che avranno il diritto di utilizzare liberamente e gratuitamente i risultati delle azioni, i documenti e i report realizzati in attuazione del progetto, nel rispetto della normativa di settore. Dovrà essere riportata la dicitura "Progetto finanziato dalla Cassa delle Ammende" su ogni pubblicazione o opera realizzata.

ART. 12 – RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO

12.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario comunicherà alla Cassa la rinuncia parziale o totale al finanziamento.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione valuterà la richiesta di rinuncia al contributo e verificherà che le somme vengano corrisposte dal Beneficiario nella misura corretta. In caso di mancata restituzione entro i termini previsti, saranno attivate le opportune procedure di recupero coattivo, applicando gli interessi di mora e curando ogni fase dell'eventuale contenzioso instauratosi con il soggetto debitore.

ART. 13 – ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

13.1 Tutte le modifiche alla presente convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora siano previste in forma scritta e siano debitamente sottoscritte dalle parti.

Firma
Il Responsabile di Progetto
Dott.ssa Maria Carla Midena
(firma digitale)

Firma
Il Presidente della Cassa delle Ammende
Gherardo Colombo
(firma digitale)

